



Ministero dell'Interno

**PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE PROCEDURE OPERATIVE PER LA
PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI
SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
TRATTA DI ESSERI UMANI E DELLO SFRUTTAMENTO**

TRA

PREFETTURA DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

QUESTURA DI TORINO

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO**

**ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - DIREZIONE INTERREGIONALE DEL
NORD**

IRES PIEMONTE

ANCI PIEMONTE

CITTA' DI TORINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**COMANDO DELLA LEGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI**

COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL PIEMONTE-VALLE
D'AOSTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

TRIBUNALE DI TORINO (SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI)

TRIBUNALE PER I MINORENNI

con la partecipazione di:

European Union Agency for Asylum (EUAA)

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

International Organization for Migration (IOM)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)

Unione Italiana del Lavoro: il Sindacato delle Persone (UIL)

I soggetti firmatari del presente Protocollo (di seguito, le Parti)

RICHIAMATI

i principi e le previsioni contenute nei principali strumenti legislativi e regolamentari in materia, tra i quali:

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- la Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930;
- la Convenzione sull'Abolizione del Lavoro Forzato del 1957;
- la Convenzione relativa alla Proibizione delle forme peggiori del lavoro minorile del 1999;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Direttiva 2024/1712/UE che aggiorna la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- il Decreto Legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE;
- il Decreto legislativo 251/2007 e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 25/2008 e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 142/2015 e successive modifiche ed in particolare l'art. 17 sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- il Decreto Legislativo 109/2012 in Attuazione della direttiva 2009/52/CE;
- il Decreto Legislativo 142/15 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
- gli artt. 18 e 18ter del Decreto Legislativo 286/1998 e 27 D.P.R. 394/1999;
- la Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 ed il Meccanismo Nazionale di referral

per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento adottato a dicembre 2023;

- Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato il 20 febbraio 2020;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro sull'identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021);
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22.01.2019 tra la Commissione Territoriale di Torino e la Regione Piemonte, quale Ente Capofila del Progetto Anello Forte;
- Il Vademecum del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza del 2023;
- Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento. I meccanismi locali di referral e i Protocolli d'intesa multi-agenzia adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità;

CONSIDERATO

- che la tratta degli esseri umani, a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale, nelle attività illecite, accattonaggio ed altre finalità di sfruttamento, e lo sfruttamento lavorativo rientrano fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- che le norme internazionali, europee e nazionali prevedono misure atte a prevenire e reprimere la tratta di persone nonché tutte le attività criminose ad essa connesse e correlate e a proteggere le persone che sono vittime di tali condotte;
- che dalle fonti sopraindicate emerge che l'approccio multi-agenzia nell'ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e di contrasto del fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo costituisce un modello di intervento privilegiato;

TENUTO CONTO

della necessità di coordinamento a livello regionale al fine di promuovere un'efficace tutela delle vittime e al tempo stesso garantire il coordinamento con le attività ispettive e di indagine

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Protocollo si richiama al Meccanismo Nazionale di Referral e alle "Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento. I meccanismi locali di referral e i Protocolli d'intesa multi-agenzia adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità" d'ora in poi definite "Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di referral" e persegue l'obiettivo di favorire la corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento al fine di favorire la loro adeguata assistenza, nonché la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali attraverso il coordinamento e la collaborazione tra le Parti.

1.2. In particolare le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate alla corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento nei diversi contesti in cui è possibile favorirne l'emersione nonché gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto del crimine della tratta e dei reati ad esso connessi;
3. rafforzare l'interazione tra i diversi soggetti, nell'ottica della promozione di interventi integrati per la tutela delle vittime, formalmente identificate, ma anche presunte e potenziali.

Articolo 2

Principi chiave

Le Parti agiscono in ottica multi-agenzia e nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) *cooperazione*: volontà di trasparente e costante collaborazione e responsabile condivisione, nel rispetto delle prerogative dei sottoscrittori e della confidenzialità delle informazioni;
- 2) *non arrecare danno*: garanzia di sicurezza, salute e privacy delle vittime, anche potenziali, nell'intento di evitare la re-vittimizzazione;
- 3) *centralità della vittima, approccio basato sui diritti umani e sensibile alle specificità di genere*;
- 4) *rispetto del principio del superiore interesse del minore*;
- 5) *intersezionalità*: compresenza e interazione, in ciascuna persona, di diversi fattori identitari (es. origine etnica, genere, orientamento sessuale, religione, condizione sociale, disabilità, età) da tenere in considerazione poiché condizionano, anche cumulandosi tra loro, l'impatto e la percezione dell'esperienza della tratta.
- 6) *approccio fondato sulla mediazione interculturale* da garantirsi in ogni contatto con potenziale vittime e da interpretarsi come strumento per conoscere le comunità di origine;

Articolo 3

Meccanismo di funzionamento

La Prefettura di Torino, la Procura della Repubblica di Torino e la Regione Piemonte, con il supporto tecnico di Ires Piemonte, costituiscono una Cabina di Regia con funzioni di segreteria, di coordinamento dei lavori e di redazione ed aggiornamento di strumenti operativi (indicatori, procedure operative ed altri materiali utili).

La Cabina di Regia convoca il Tavolo interistituzionale composto dai/dalle referenti di ciascuna Parte (individuati in virtù di quanto disposto dall'art.4) almeno ogni sei mesi.

Il Tavolo dei/delle referenti ha funzioni di indirizzo sulle tematiche emergenti, sull'attuazione delle procedure operative di cui all'art. 5 e sull'organizzazione di momenti formativi.

Possono inoltre costituirsi ulteriori Tavoli tematici e/o locali.

Articolo 4

Individuazione di referenti e responsabilità

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, a:

1. individuare un referente e uno o più sostituti che in ragione delle loro funzioni si trovano ad affrontare tematiche vicine alla tratta ed al grave sfruttamento e/o abbiano specifica competenza e formazione in materia di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento;
2. comunicarne il nominativo o i nominativi alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
3. comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione.

Ciascun referente avrà i seguenti compiti:

1. illustrare il contenuto del presente Protocollo all'interno del proprio ente, anche attraverso riunioni periodiche;
2. raccogliere tutte le informazioni e le necessità rilevanti in materia;
3. coordinarsi con i referenti individuati dagli altri soggetti;
4. informare il proprio ente circa le modalità di segnalazione delle potenziali vittime al Numero verde anti-tratta (postazione locale) e accertarsi che la trasmissione delle informazioni avvenga regolarmente.

Articolo 5

Procedure operative standard

Nelle attività condotte nei propri ambiti di competenza, quando entrano in contatto con potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento, le Parti si impegnano ad attuare le seguenti procedure operative standard:

1. verificano se sussistono seri motivi per ritenere che una persona con la quale si è venuti in contatto sia una potenziale vittima di tratta e/o di grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo anche sulla base di indicatori;
2. rilevano e rispondono ai bisogni primari ed urgenti della potenziale vittima (cibo, acqua, igiene, trattamenti medici urgenti, sicurezza, tutela della privacy) e verificano i possibili rischi a cui questa può essere esposta, valutando le misure da adottare per la sua eventuale sicurezza;
3. forniscono le informazioni di base alla persona, in una lingua che permetta alla persona un'effettiva comprensione, sui diritti ed opportunità, anche rispetto alla possibilità di un periodo di riflessione, il diritto di richiedere il permesso di soggiorno ex artt. 18 e 18ter D.Lgs. 286/98 - anche senza la necessità di sporgere denuncia - il diritto di chiedere la protezione internazionale, il diritto di denunciare i propri trafficanti/sfruttatori; ove la presunta vittima sia persona offesa in un procedimento penale, forniscono le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p.. Forniscono inoltre informazioni sui servizi esistenti per le persone che sono identificate come vittime di tratta o anche su altri servizi;
4. ove vi siano ragionevoli motivi di ritenere che la persona sia o possa divenire vittima di tratta e/o grave sfruttamento, c, con il consenso della potenziale vittima contattano il Numero verde nazionale anti-tratta (800 290 290) per l'individuazione di un ente specializzato che possa soddisfare i bisogni specifici della persona;
5. se si tratta di una persona richiedente protezione internazionale, acquisito il consenso della persona, informano la competente Commissione territoriale o, se ricorrente, la competente Sezione Specializzata del Tribunale;
6. qualora sussistano dubbi sulla maggiore età, presumono che la persona sia minore e adottano le conseguenti misure di protezione e assistenza previste dalla normativa nazionale;
7. condividono in modo completo le informazioni con le altre Parti;
8. in ogni caso si attengono alle procedure di identificazione, preliminare e formale, contenute nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento;.

Articolo 6

Aree di attività specifiche

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti si impegnano attraverso i propri referenti a:

A. Per quanto attiene alla Prefettura, nell'ambito del coordinamento delle attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la persona referente e/o la sostituta:

- promuove, al fine di favorire la rapida identificazione delle potenziali vittime, la formazione permanente in materia di tratta e di sfruttamento lavorativo degli operatori/trici dei centri di accoglienza inclusi gli enti che operano nella gestione di hotspot e di centri di permanenza e rimpatrio, ai valichi di frontiera nonché degli enti che operano nei luoghi destinati allo svolgimento degli accertamenti di cui al Regolamento 2024/1356;

- stimola la collaborazione tra gli enti gestori dei centri di accoglienza e gli enti specializzati, anche per favorire l'avvio del "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento" ex art. 18 c. 3bis del D. Lgs. 286/98;
- stimola e supporta gli enti gestori dei centri di accoglienza nella trasmissione di eventuali segnalazioni di reato alla Questura e alla Procura e, in caso di minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- favorisce la segnalazione di bisogni specifici delle persone accolte alla competente Commissione Territoriale ed alla Sezione Specializzata da parte degli enti gestori dei centri di accoglienza;
- favorisce l'organizzazione di attività formative ed informative rivolte alle persone accolte e condotte dal personale degli enti specializzati per promuovere consapevolezza circa la tratta e lo sfruttamento con la possibilità di svolgere colloqui informativi individuali o di gruppo finalizzati all'identificazione delle vittime.

B. per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento, di sfruttamento lavorativo e dei reati ad essi connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la Commissione territoriale, per favorire il costante aggiornamento sull'andamento del fenomeno e lo scambio di informazioni;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine della trasmissione dell'eventuale parere favorevole del procuratore per il rilascio dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 18ter D. Lgs. 286/98 dando comunicazione quando possibile agli enti specializzati che hanno in carico la persona, anche qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 32 c.3bis del D. Lgs. 25/2008;
- promuove la costituzione presso la Polizia Giudiziaria di gruppi di lavoro interforze al fine di favorire la raccolta delle denunce di reato in materia di sfruttamento lavorativo e sessuale e il primo vaglio delle stesse, nonché fungere da punto di contatto per le esigenze connesse con le formalità di rilascio dei permessi di soggiorno ex art. 18 co.1 e art. 18 ter D. lgs 296/98;
- si coordina con gli enti specializzati e con le Forze dell'Ordine per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini e, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

C. Per quanto attiene alla Regione Piemonte, la persona referente individuata presso il Settore competente in materia di tratta e immigrazione si relaziona con gli altri settori regionali coinvolti, in particolare negli ambiti delle politiche sanitarie, sociali e del lavoro. A tal fine:

- promuove un coordinamento interdirezionale e interassessorile sulla materia, anche attraverso la convocazione di periodici incontri;
- in attuazione del Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento e delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo, coordina le attività degli enti specializzati al fine di promuovere l'identificazione delle potenziali vittime di tratta, di grave sfruttamento e di sfruttamento lavorativo, il loro accesso a misure di accoglienza dedicate ed il loro percorso di inclusione socio-lavorativa;
- nell'ambito del progetto territoriale di attuazione del "Programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento", di cui la Regione Piemonte è capofila, rappresenta gli enti attuatori, ne coordina l'attività e favorisce i rapporti di questi con le Parti del presente Protocollo, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia degli operatori

e delle operatrici e degli obblighi di protezione sociale e di confidenzialità che hanno verso le persone accolte. Inoltre, coordina l'attuazione del Protocollo sottoscritto in data 22.01.2019 con la Commissione territoriale di cui alla lettera E);

D. Per quanto attiene la Questura:

b.1 con specifico riferimento all'Ufficio immigrazione della Questura, la persona referente e/o la sostituta:

- secondo gli obiettivi previsti dall'art 18 c.3bis D. Lgs. 286/98, coordina le attività svolte dal personale per l'identificazione preliminare delle potenziali vittime di tratta;
- al fine di adottare le soluzioni più idonee per la permanenza nel territorio dello Stato della persona straniera che sia potenziale vittima, mantiene i rapporti con gli enti specializzati e la Procura competente;
- facilitare i contatti, anche tramite il referente, con gli enti specializzati prevedendo un canale riservato e prioritario per l'accesso, in sicurezza, agli uffici della Questura per la presentazione della domanda di protezione internazionale (Modello C3) o del permesso di soggiorno ex artt. 18, 18 bis o 18 ter D.Lgs. 286/98.
- segnala alla Commissione territoriale competente le vulnerabilità rilevate in sede di formulazione della domanda di protezione internazionale, al fine di consentirne l'esame prioritario e le altre valutazioni necessarie;
- raccoglie le trasmissioni degli atti da parte della Commissione Territoriale, così come previsto all'art 32 c.3bis del Decreto Legislativo 25/2008, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 c. 1 del D. Lgs. 286/98;
- informa tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

b. 2 con specifico riferimento alla Polizia di Frontiera, la persona referente e/o la sostituta:

- promuove le segnalazioni di potenziali vittime di tratta identificate in luoghi di frontiera e di transito al Numero Verde Antitrattra;
- si coordina con la Prefettura competente per l'accesso alle misure di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale;

E. Per quanto attiene alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, così come previsto dalle richiamate Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto D'Asilo e UNHCR, la persona referente e/o la sostituta:

- coordina l'attuazione del richiamato Protocollo sottoscritto in data 22.01.2019 con la Regione Piemonte in materia di referral agli enti specializzati nei casi di persone richiedenti asilo che la Commissione identifica quali potenziali vittime di tratta;
- coordina i rapporti con le Questure, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e le Procure e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni trasmettendo, nel rispetto dei diritti della persona, eventuali segnalazioni;
- coordina il referral con gli enti specializzati e le Questure nei casi di diniego della Protezione internazionale, così come previsto dall'art 32 c.3bis D. Lgs. 25/2008.

F. Per quanto attiene all'Ispettorato Nazionale del Lavoro- Direzione Interregionale del Nord nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, la persona referente e/o la sostituta:

- si coordina, anche per il tramite dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Torino - Aosta, con gli enti specializzati, e, qualora opportuno, con il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per gli aspetti di competenza, anche al fine di svolgere, anche mediante interventi congiunti, ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante le attività ispettive ed in generale le attività di competenza con particolare riferimento alla conoscenza dei propri diritti in ambito lavorativo;

- si coordina con la Procura competente ed eventualmente con la Polizia Giudiziaria da questa indicata per lo svolgimento delle indagini;
- si coordina con l'Ufficio Immigrazione della Questura per le questioni relative al rilascio del titolo di soggiorno per le persone vittime di tratta e/o sfruttamento e per il parere di cui all'art. 18 ter comma 2 D.Lgs. 286/98;
- favorisce il coordinamento delle attività eventualmente promosse nell'ambito del Tavolo con quelle realizzate nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia a finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- opera, in coordinamento con la Procura e, in caso di minorenni, con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- favorisce l'aggiornamento e la formazione continua del personale dell'Ispettorato, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti;
- si coordina con tutte le altre parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

G. Per quanto attiene ad IRES Piemonte, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo, la persona referente e/o la sostituta:

- tiene ed aggiorna una lista aggiornata dei contatti dei referenti delle Parti;
- coordina le attività di raccolta dei dati e di monitoraggio sul fenomeno della tratta, del grave sfruttamento e dello sfruttamento lavorativo nel contesto regionale, mettendo a disposizione delle Parti i risultati;
- coordina le funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 8;

H. Per quanto attiene ad ANCI Piemonte, la persona referente e/o la sostituta svolge un ruolo di impulso dei Comuni piemontesi affinché adottino azioni utili all'emersione del fenomeno e alla tutela delle vittime, in particolare nei seguenti ambiti:

- attività delle Polizie locali;
- funzioni socio-assistenziali;
- formazione e coordinamento degli enti gestori dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) operanti sul territorio regionale.

I. Per quanto attiene alla Città di Torino, la persona referente e/o la sostituta:

- favorisce il raccordo con il Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) mediante l'organizzazione di momenti formativi ed informativi rivolti agli/alle operatori/trici e la costruzione di canali di segnalazioni reciproche tra SAI ed enti specializzati, anche al fine dell'inserimento in strutture SAI di persone vittime di tratta e/o di sfruttamento lavorativo, anche minorenni, o viceversa dell'inserimento di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale in strutture specializzate;
- facilita la relazione con i Servizi e gli uffici del Dipartimento Servizi sociali, socio sanitari e abitativi che interagiscono maggiormente con la popolazione straniera e sono più coinvolti in attività di prima assistenza e di bassa soglia (in particolare gli Uffici Stranieri, Minori stranieri, Adulti in difficoltà, il Pronto intervento sociale e il Centro antiviolenza) mediante l'organizzazione di momenti formativi ed informativi rivolti agli/alle operatori/trici e ai mediatori/trici e mediante la costruzione di canali di segnalazione di potenziali vittime di tratta e di sfruttamento, anche minorenni, agli enti specializzati e di accesso di potenziali vittime di tratta e sfruttamento ai servizi, nonché l'organizzazione di attività congiunte di outreach;
- promuove attività di formazione reciproca con la Polizia Locale e facilita la costruzione di canali di segnalazione di potenziali vittime, anche minorenni, agli enti specializzati.

J. Per quanto attiene alla Città Metropolitana di Torino, Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, l'Ufficio Pari Opportunità e Contrasto alle Discriminazioni:

- offre consulenze e prese in carico a persone che ritengono di essere vittime o testimoni di discriminazioni attraverso il Nodo metropolitano contro le discriminazioni, istituito nell'ambito delle attività previste dalla LR 5/16 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";
- promuove azioni di sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni agli enti e alle organizzazioni interessate ad approfondire l'argomento;
- promuove, in collaborazione con altri soggetti, azioni di formazione e sensibilizzazione agli Enti Pubblici afferenti al territorio metropolitano;
- favorisce la promozione e la diffusione di attività formative e informative sul tema della tratta e sfruttamento organizzate dai soggetti aderenti al presente protocollo d'intesa.

K. Per quanto attiene alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle Polizie locali, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, le persone referenti e/o le sostitute:

- si coordinano con gli enti specializzati al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante il primo approccio e le eventuali indagini, nell'ottica della loro protezione e del loro ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse;
- si coordinano con i referenti dell'Ufficio immigrazione della Questura per conciliare le necessità di assistenza della potenziale vittima con le esigenze di natura amministrativa;
- facilitano l'acquisizione di denunce rilevanti anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interforze dedicati alla raccolta e al vaglio delle denunce in materia di sfruttamento lavorativo e sessuale;
- informano tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

L. Per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento e dei reati connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali, nonché con la Commissione territoriale, per favorire lo scambio di informazioni e il costante aggiornamento sul fenomeno;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del procuratore per il riconoscimento dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 18ter. Lgs. 286/98;
- si coordina con le forze dell'ordine e con gli enti specializzati per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima;
- promuove l'organizzazione di un incontro di condivisione e aggiornamento con i soggetti di cui ai punti precedenti con cadenza almeno annuale.

M. Per quanto attiene la Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale del Tribunale la persona referente e/o la sostituta:

- facilita i contatti, anche tramite il referente, tra i magistrati della sezione specializzata per la protezione internazionale e l'immigrazione del Tribunale ordinario e il progetto antitratta al fine di favorire procedure di referral nel corso del procedimento giudiziario di cui all'art. 35 bis

D.Lgs. 25/08 o comunque nei procedimenti relativi al riconoscimento del titolo di soggiorno in favore di persone che siano vittime di tratta identificate o presunte;

- promuove momenti formativi sul diritto alla protezione e al soggiorno delle persone identificate come vittime di tratta ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 286/98 o come vittime di sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 18ter D.Lgs. 286/98, in coordinamento con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure;
- si coordina con l'Ispettorato del Lavoro e con la Procura per eventuali segnalazioni, dove ritenuto opportuno;
- favorisce l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.

N. Per quanto attiene il Tribunale per i Minorenni, la persona referente e/o la sostituta:

- facilita i contatti, anche tramite il referente, tra i magistrati e il progetto antitrattra, al fine di favorire procedure di referral anche nel corso dei procedimenti civili in favore dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 D.Lgs. 142/15 o nel corso di procedimenti penali in cui i minori sono imputati.
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore della persona identificata quale vittima di tratta ai sensi dell'art. 18 comma 6 D. Lgs. 286/98.
- favorisce l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- si coordina con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Articolo 7

Soggetti aderenti

Oltre ai soggetti firmatari aderiscono al presente protocollo:

- **l'UNHCR, l'EUAA e l'IOI** che si impegnano a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della tratta, del grave sfruttamento e dello sfruttamento lavorativo rivolte ai soggetti firmatari ed agli enti antitrattra, al fine di consentire una consapevole emersione del fenomeno, assicurare la protezione delle potenziali vittime e minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria, rafforzare l'expertise nelle problematiche connesse ai minori ed alle forme emergenti di sfruttamento quali il matrimonio forzato, lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio ed il compimento di attività illecite.
- **le organizzazioni sindacali** che si impegnano a condurre attività di informazione e formazione rivolte alle comunità locali ed a promuovere il sistema di segnalazione e referral all'interno dell'organizzazione; partecipare a incontri di formazione con tutte le parti del protocollo; partecipare ad incontri di formazione/informazione rivolti a lavoratori e lavoratrici; segnalare vittime o potenziali vittime;
- **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Comitato Pari Opportunità** che si impegnano a garantire la diffusione del presente protocollo, favorirne la sua applicazione, contribuendo alla formazione degli iscritti e delle iscritte. Nell'alveo delle rispettive competenze e specificità, si occuperanno di fornire alle varie associazioni e parti firmatarie del presente protocollo l'elenco degli avvocati e avvocate iscritti ed iscritte all'albo di Torino ed inseriti ed inserite nell'elenco specifico della Regione Piemonte, relativo alla difesa delle donne vittime di violenza e nell'elenco delle persone vittime di discriminazioni; pubblicizzare l'istituto dei fondi regionali per le donne vittime di violenza e per le persone vittime di discriminazioni e favorire l'accesso ad entrambi gli istituti da parte delle persone interessate; attuare attività di formazione sui temi relativi alla tratta, in tutte le sue forme (quali ad esempio sessuali, lavorative, accattonaggio); promuovere attività di formazione, grazie anche a collaborazioni con istituzioni, associazioni ed enti del terzo settore, attraverso l'organizzazione

di interventi nelle scuole, tavoli di lavoro e corsi di formazione; veicolare ai propri iscritti ed iscritte ogni forma di informativa relativa alle modalità operative del presente protocollo; organizzare eventi di confronto interistituzionale e multi-agenzia, di aggiornamento professionale e di formazione dell'Avvocatura, al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo e una più approfondita conoscenza della materia anche tramite aggiornamenti periodici da remoto.

Articolo 8

Monitoraggio

IRES Piemonte monitora l'attuazione del presente Protocollo e predispone una relazione annuale, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo.

Articolo 9

Scambio di informazioni

Le Parti, compatibilmente con i doveri derivanti dall'obbligo di segreto e nel rispetto delle singole competenze, si impegnano a far circolare il più tempestivamente possibile ogni notizia che possa permettere un efficace perseguimento dei trafficanti e protezione della vittima.

Per facilitare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e lo scambio di informazioni, le Parti si impegnano a incontrarsi per un aggiornamento reciproco con cadenza almeno semestrale.

Le Parti si riservano di organizzare ulteriori incontri specifici, in modalità ristretta e con il coinvolgimento dei soli soggetti interessati.

Articolo 10

Formazione

Le Parti si impegnano a realizzare e partecipare a interventi formativi continui, in alcuni casi congiunti, in un'ottica multidisciplinare e multi-professionale, al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze comuni in materia di tratta e grave sfruttamento e migliorare l'efficacia degli interventi.

In particolare, anche al fine di costruire un linguaggio comune di approccio alla vittima di tratta, le formazioni potranno avere ad oggetto:

- l'alfabetizzazione sul tema della tratta e dello sfruttamento degli operatori che intervengono a bassa soglia all'interno del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- l'accompagnamento della vittima da parte degli operatori degli enti specializzati durante l'intera fase processuale;
- gli interventi di prossimità attuati dai presidi della Polizia locale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza operanti sul territorio regionale.

Articolo 11

Entrata in vigore e adesioni

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore con la sottoscrizione anche in forma digitale almeno da parte dei seguenti soggetti: Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Interregionale del Nord, Prefettura di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Questura di Torino e Regione Piemonte. Le altre parti possono sottoscrivere, anche successivamente all'entrata in vigore, nella stessa forma.

Il protocollo è aperto alla sottoscrizione della Regione Valle d'Aosta, delle Procure della Repubblica, delle Prefetture e delle Questure del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché alle articolazioni territoriali delle Parti.

Il protocollo è inoltre aperto alla sottoscrizione, previa approvazione da parte del Tavolo dei/delle Referenti, degli attori istituzionali che, in ragione anche del mutamento del fenomeno, possano avere un ruolo rilevante nella tutela delle vittime e nelle azioni di contrasto del crimine.

Articolo 12

Durata, rinnovo, recesso e modifiche

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. Almeno 60 giorni prima della scadenza le Parti comunicano per iscritto tramite PEC la volontà di rinnovarlo per ulteriori 3 anni. È facoltà delle Parti recedere dal Protocollo in qualsiasi momento attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti. Qualsiasi modifica e/o integrazione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Articolo 13

Oneri finanziari

Il presente protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Articolo 14

Immunità e privilegi dell'UNHCR e dell'IOM e risoluzione delle controversie

Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi e immunità dell'UNHCR (ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946) e dell'OIM (sulla base del trattato istitutivo), nonché secondo quanto previsto del diritto internazionale consuetudinario, da altri accordi internazionali, e dalla legislazione nazionale in materia.

In virtù dei privilegi e immunità di cui godono l'UNHCR e l'IOM, qualsiasi controversia o contestazione derivante dal presente Protocollo in cui le organizzazioni potranno essere coinvolte sarà risolta amichevolmente tra le Parti, mediante negoziato o attraverso altri meccanismi di risoluzione delle controversie di natura stragiudiziale incluso l'arbitrato sulla base dell'accordo delle Parti.